



Comune di Riccione

Provincia di Rimini

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

**PARTE A)
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

**PARTE B)
CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI
APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI
REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 14.04.2021
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 05.04.2023

Indice

PARTE A)

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.

- Art. 1 Oggetto del regolamento.
- Art. 2 Classificazione del Comune
- Art. 3 Presupposto del Canone
- Art. 4 Soggetti passivi
- Art. 5 Le tariffe
- Art. 6 Dichiarazione da parte del soggetto passivo
- Art. 7 Modalità e termine del versamento del Canone
- Art. 8 Rimborsi
- Art. 9 Riscossione coattiva
- Art. 10 Funzionario responsabile
- Art. 11 Contenzioso
- Art. 12 Trattamento dei dati personali
- Art. 13 Affidamento del servizio di gestione del Canone

TITOLO II –DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI. DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I –DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

- Art. 14 Domande per l'occupazione di suolo pubblico
- Art. 15 Tipi di occupazione
- Art. 16 Occupazioni d'urgenza
- Art. 17 Rilascio della concessione/autorizzazione di occupazione
- Art. 18 Deposito cauzionale
- Art. 19 Titolarità della concessione e obblighi del concessionario
- Art. 20 Rilascio concessione/autorizzazione per subentro
- Art. 21 Rinnovo e proroga
- Art. 22 Rinuncia all'occupazione
- Art. 23 Modifica, sospensione e revoca d'ufficio
- Art. 24 Decadenza della concessione/autorizzazione
- Art. 25 Termine di conclusione del procedimento amministrativo
- Art. 26 Occupazioni abusive

CAPO II – DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE

- Art. 27 Oggetto del canone
- Art. 28 Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico.
- Art. 29 Classificazione del territorio comunale
- Art. 30 Determinazione del canone
- Art. 31 Occupazioni non assoggettate al canone
- Art. 32 Riduzione del canone
- Art. 33 Maggiorazioni tariffarie
- Art. 34 Occupazione per la fornitura di servizi di pubblica utilità
- Art. 35 Passi carrabili ed accessi a raso
- Art- 36 Occupazioni con impianti di distribuzione carburante
- Art. 37 Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio di attività commerciali
- Art. 38 Pubblici esercizi
- Art. 39 Stazioni Radio Base

TITOLO III -DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI I MESSAGGI PUBBLICITARI E LE PUBBLICHE AFFISSIONI.

CAPO I MEZZI PUBBLICITARI E DETERMINAZIONE DEL CANONE

- Art. 40 Istanze per messaggi pubblicitari
- Art. 41 Tipologie di impianti pubblicitari
- Art. 42 Il Piano generale degli Impianti pubblicitari
- Art. 43 Determinazione del canone per la diffusione degli impianti pubblicitari
- Art. 44 Riduzioni per le diffusioni di messaggi pubblicitari
- Art. 45 Esenzioni del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

CAPO II PROCEDURE

- Art. 46 Autorizzazione per la diffusione dei mezzi pubblicitari
- Art. 47 Dichiarazione
- Art. 48 Dichiarazione per mezzi pubblicitari relative a particolari fattispecie

CAPO III

LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 49 Tipologia degli impianti pubblicitari
- Art. 50 Gestione del servizio
- Art. 51 Impianti per affissioni dirette
- Art. 52 Superfici
- Art. 53 Richiesta del Servizio
- Art. 54 Tariffe e Maggiorazioni
- Art. 55 Riduzione del canone delle affissioni
- Art. 56 Esenzioni del canone di Affissioni
- Art. 57 Modalità per il servizio di affissioni

TITOLO IV - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI – NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 58 Sanzioni, indennità e penalità
- Art. 59 Autotutela
- Art. 60 Norme transitorie e finali

PARTE B)

CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

- Art. 1 Disposizioni generali
- Art. 2 Presupposto del Canone
- Art. 3 Soggetto passivo
- Art. 4 Rilascio delle concessioni e autorizzazioni
- Art. 5 Occupazioni abusive
- Art. 6 Durata delle occupazioni
- Art. 7 Criteri per la determinazione della tariffa
- Art. 8 Criteri di determinazione del Canone
- Art. 9 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Art. 10 Agevolazioni ed esenzioni
- Art. 11 Versamento del Canone
- Art. 12 Accertamento e riscossione coattiva
- Art. 13 Rimborsi
- Art. 14 Sanzioni
- Art. 15 Contenzioso
- Art. 16 Trattamento dei dati personali
- Art. 17 Disposizioni finali

PARTE A)

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, PARTE A) adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000 disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dalla Legge 160/2019 ai commi da 816 a 836 e ss.mm.ii. di seguito denominato “canone” che sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari, il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

Il Canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 258/1992.

3. Il Canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono da esso sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

4. L’applicazione del Canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all’articolo 1 commi da 837 a 847 della L. 160/2019 e disciplinata nella PARTE B), esclude l’applicazione del presente Canone.

5. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge, le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l’occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Art. 2 Classificazione del Comune

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, PARTE A), ove riferite alla classificazione anagrafica dell’ente, considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.

Art. 3 Presupposto del Canone

1. Il presupposto del canone è:

a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato aventi lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni e servizi di qualsiasi natura; ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

2. L'applicazione del Canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lett. b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del Canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Art. 4 Soggetti passivi

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione o dal dichiarante delle fattispecie ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di pluralità di contitolari di concessioni o autorizzazioni, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

3 L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

Art. 5 Le tariffe

1. La graduazione della tariffa è effettuata in base alla classificazione delle strade e al valore economico della concessione o dell'autorizzazione in relazione all'attività svolta. L'approvazione delle tariffe e dei coefficienti d'importanza delle strade e del valore economico della concessione o dell'autorizzazione in relazione all'attività svolta, è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:

a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;

b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare.

Art. 6 Dichiarazione da parte del soggetto passivo

1. Per le procedure di concessione, rilascio, richieste, ecc. relative alle diverse tipologie per le quali è dovuto il Canone, si rimanda al successivo TITOLO II e TITOLO III.

2. Per le particolari fattispecie di esposizioni pubblicitarie la presentazione della dichiarazione va effettuata su modello predisposto dall'ufficio competente.

Art. 7 Modalità e termini per il versamento del Canone

1. Il versamento del Canone è effettuato direttamente all'ente contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge 225/2016 e ss.mm.ii., fatto salvo eventuali ulteriori modalità di pagamento che potranno essere consentite dal legislatore.

2. Il versamento del Canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto, se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro, e per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro. Non si procederà a richiedere il versamento del Canone permanente per importi pari o inferiori a euro 10,00; non si procederà a richiedere il versamento del Canone temporaneo per importi pari o inferiori a euro 2,00.

3. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato alla dimostrazione di avvenuto pagamento;

4. Il versamento del Canone per le occupazioni è effettuato secondo le seguenti modalità:

a) occupazioni permanenti:

il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione o concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio; per importi superiori a Euro 300,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 30 aprile; 31 luglio e 31 ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

b) occupazioni temporanee:

il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione o concessione qualora l'importo del canone superi Euro 300,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 2 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;

5. Il versamento del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è effettuato secondo le seguenti modalità:

a) Il Canone a carattere permanente è dovuto per l'anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma:

b) il versamento del Canone annuo per le annualità successive a quella del rilascio dell'autorizzazione o di presentazione della dichiarazione, deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 31/01 di ogni anno. Qualora l'importo sia superiore a 1.500,00 Euro è consentito, previa richiesta del contribuente, il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 31/03, il 30/06 e il 30/09;

c) il Canone a carattere temporaneo è dovuto in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione e comunque prima dell'inizio della diffusione del messaggio pubblicitario.

6. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

7. La Giunta Comunale può sospendere o differire i suddetti termini in caso di motivata necessità e/o urgenza

Art. 8 Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del Canone, possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al tasso previsto dal regolamento generale delle entrate, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

3. Non si procederà al rimborso di somme, al netto degli interessi maturati, pari od inferiori a 10,00 Euro.

Art. 9 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al DPR 602/1973 o ingiunzione fiscale, di cui al RD 639/1910 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge 160/2019 ess.mm.ii..

2. Si applicano le procedure previste dall'art. 19 del vigente Regolamento generale sulle Entrate .

3. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Art. 10 Funzionario responsabile

1. In caso di gestione diretta, la Giunta Comunale designa uno o più Funzionari responsabili a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del Canone; tale Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

Art. 11 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del Canone restano riservate all'autorità giudiziaria competente.

Art. 12 Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del Canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

Art. 13 Affidamento del servizio di gestione del Canone

1. Il comune può, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del Canone al soggetto al quale, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione, del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.

TITOLO II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I –DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 14 Domande per l'occupazione di suolo pubblico

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale in via permanente o temporanea spazi ed aree pubbliche di cui al precedente art. 3 deve presentare apposita domanda al servizio competente, secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità:

- a) generalità, residenza anagrafica, e codice fiscale del richiedente;
- b) se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'Art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;
- c) recapito e-mail e indirizzo di recapito del richiedente (se diverso dalla residenza o dalla sede legale);
- d) l'ubicazione dell'occupazione che si intende realizzare come indirizzo e dati catastali;
- e) la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- f) la durata dell'occupazione;
- g) le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare;
- h) la destinazione d'uso;
- i) indicazione degli estremi dei titoli autorizzativi urbanistico/edilizi e delle autorizzazioni / licenze rilasciate dal settore Attività economiche;
- j) dichiarazione da parte del richiedente di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento.
- k) la domanda deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.

3 In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo, voltura o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

4. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. Nei casi di occupazione con manufatti, nella domanda devono essere indicati gli estremi delle autorizzazioni rilasciate dai competenti uffici; comunque, il richiedente e' tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

6. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

7. Chi intenda fare domanda di occupazione di suolo pubblico deve necessariamente allegare ad essa apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si attesti di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali, se ed in quanto dovuti in relazione all'attività in funzione della quale è richiesta l'occupazione.

8. La concessione eventualmente rilasciata sulla base di una falsa dichiarazione sostitutiva è considerata come mai rilasciata ed espone il dichiarante concessionario, oltre alle relative conseguenze penali, alla contestazione dell'originaria abusività della sua occupazione con applicazione della relativa indennità, maggiorata di sanzioni ed interessi

9. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Art. 15 Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

2. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

3. Il responsabile competente al rilascio della concessione permanente stabilisce la durata delle stesse.

4. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

Art. 16 Occupazioni d'urgenza

1 Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori a tutela della pubblica incolumità, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2 L'occupante ha l'obbligo di:

- a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dell'art. 29 e ss. Del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e ss. Modifiche ed integrazioni;
- b) dare immediata comunicazione non oltre 12 ore dall'inizio dell'occupazione all'ufficio comunale competente ed alla Polizia Locale;
- c) presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il secondo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione.
- d) esibire quietanza di pagamento del canone al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo.

3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva e verranno applicate le relative sanzioni di legge.

Art. 17 Rilascio della concessione/autorizzazione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria.

2 L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

3. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.

4. L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato facendo salvi i diritti di terzi dietro effettuazione da parte del richiedente dell'eventuale versamento degli oneri a titoli di rimborso spese, diritti di istruttoria, ed altri oneri previsti dalla legge.

5. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente, anche tramite l'eventuale competente Concessionario, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.

6. Costituisce pregiudiziale causa ostantiva al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi.

7. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica, dopo l'avvenuto pagamento del canone e dell'imposta di bollo, quando dovuto.

8. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società, associazione di fatto indicando anche la denominazione della società o dell'associazione;
- b) codice fiscale ed eventuale partita IVA del titolare
- c) indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a)
- d) tipologia dell'occupazione, ubicazione e consistenza espressa in metri quadrati
- e) durata dell'occupazione, con indicazione del termine iniziale e finale;
- f) prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
- g) espressa riserva che l'Amministrazione comunale non assume nessuna responsabilità per violazione dei diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
- h) presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel regolamento.

9. Il provvedimento di concessione/autorizzazione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal giorno del ritiro della concessione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.

10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

Art. 18 Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolari circostanze che lo giustificano, il Funzionario responsabile del procedimento dovrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato a titolo cautelativo o a garanzia dell'eventuale risarcimento.

Art. 19 Titolarità della concessione e obblighi del concessionario

1. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la realizzazione dell'occupazione e per la successiva rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) limitare l'occupazione allo spazio, o aree, concessionato o autorizzati e non protrarre l'occupazione oltre la durata prevista salvo rinnovo della concessione o dell'autorizzazione;
- e) utilizzare lo spazio o aree concesse solo per l'uso previsto dal provvedimento di concessione o autorizzazione;
- f) osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazioni, nelle leggi e nei regolamenti vigenti in materia;
- g) versare il canone alle scadenze previste;
- h) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
- i) di rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
- j) Custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annessi strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
- k) Rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

Art. 20 Rilascio concessione/autorizzazione per subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Ove permangano le medesime condizioni la nuova concessione/autorizzazione verrà rilasciata senza produzione di ulteriore documentazione.
3. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente;
4. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
5. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone e dell'eventuale deposito cauzionale a partire dalla data di richiesta del sub ingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate
6. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2, l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti.
8. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario

Art. 21 Rinnovo e proroga

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 14 del regolamento almeno tre mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di quindici giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

3. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

Art. 22 Rinuncia all'occupazione

1 Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici.

2. In caso di rinuncia all'occupazione presentata prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, con conseguente mancato utilizzo dell'area da parte del concessionario l'ufficio competente sospenderà l'iter di rilascio della concessione o autorizzazione la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato senza interessi. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo;

3. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento del Canone e delle sanzioni ed interessi di cui all'articolo 58 avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico

3. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare volontariamente all'occupazione, dandone comunicazione scritta all'Ufficio competente. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente messa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.

4. La rinuncia all'occupazione di cui al comma 3 non dà diritto ad alcun rimborso o riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione.

5. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno in cui si è verificata la cessazione.

Nel caso di concessioni di occupazione suolo pubblico con passi e accessi carrabili, la rinuncia alla concessione genera l'obbligo per il soggetto che ha effettuato l'occupazione del suolo, area o spazio pubblico, oltre che alla messa in pristino dello stato delle cose e dei luoghi anche alla riconsegna del cartello di divieto di sosta.

6. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

Art. 23 Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione può sempre essere modificato, sospeso o revocato da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, variazioni ambientali, commerciali o di traffico. Il provvedimento di modifica, sospensione o revoca, motivato

nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge, è efficace dalla data di notificazione al concessionario, da effettuare nei termini di legge.

2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.

3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

4. L'avvio del procedimento di modifica o revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al concessionario è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e messa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine l'ufficio comunale competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

5. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale, anche immediata, o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità.

Art. 24 Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dall'Ufficio Comunale che a suo tempo rilasciò l'atto, nei seguenti casi:

- a. per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione e nel presente regolamento;
- b. in caso di mancato pagamento del Canone;
- c. per uso improprio dell'occupazione o sua effettuazione in contrasto con le norme di legge o regolamenti vigenti;
- d. il mancato o parziale pagamento del Canone per l'occupazione del suolo pubblico, nonché dei tributi comunali, se ed in quanto dovuti dal concessionario, in relazione all'attività in funzione della quale è accordata l'occupazione.

2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo concessionato né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi, l'Ufficio competente provvederà con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.

3. Qualora si verificano le cause di decadenza, l'ufficio competente procederà ad avviare il procedimento amministrativo nei confronti del soggetto interessato assegnando un termine di giorni 30 (trenta) per la presentazione di eventuali osservazioni e memorie; nell'ipotesi in cui non pervengano memorie ed osservazioni o le stesse non siano ritenute meritevoli di accoglimento, l'ufficio provvederà ad emettere il provvedimento definitivo di decadenza.

4. Nelle ipotesi di mancato o parziale versamento del Canone o dei tributi comunali, se ed in quanto dovuti dal concessionario, in relazione all'attività in funzione della quale è accordata l'occupazione,

gli uffici incaricati della riscossione provvederanno alla notifica di appositi avvisi di accertamento con invito ad adempiere nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento degli stessi; nei medesimi avvisi sarà espressamente previsto che il mancato o parziale versamento del Canone o dei tributi comunali, costituirà causa di decadenza dalla concessione e/o autorizzazione di suolo pubblico.

5. Qualora gli interessati non provvedano nel termine di cui sopra al pagamento, l'ufficio competente per il rilascio della concessione/autorizzazione di occupazione del suolo pubblico, provvederà con apposito avviso di avvio del procedimento ad assegnare un ulteriore periodo di 10 (dieci) giorni per adempiere, al decorso infruttuoso dei quali provvederà ad emanare il provvedimento definitivo di decadenza. Resta in ogni caso impregiudicata l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.

6. Nell'ipotesi in cui l'interessato presenti istanza di rateazione del debito e la stessa risulti accoglibile il procedimento di decadenza di cui sopra verrà sospeso fino al termine di rateazione del debito. Il mancato pagamento anche di una sola rata della dilazione accordata comporterà la decadenza della concessione/autorizzazione

7. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

8. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Art. 25 Termine di conclusione del procedimento amministrativo

1. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni di cui al presente Regolamento entro i termini previsti dal vigente Regolamento sul procedimento amministrativo.

2. In assenza di un termine specifico presente nelle fonti sopra descritte, il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.

3. La comunicazione inviata dall'Ufficio competente per richiedere l'integrazione dell'istanza interrompe il termine per la conclusione del procedimento amministrativo.

4. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.

Art. 26 Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la prescritta autorizzazione o concessione comunale;
- b) le occupazioni realizzate in maniera difforme dalle disposizioni e prescrizioni contenute nell'atto di concessione;

- c) le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non abbia ottemperato alle disposizioni di cui all'articolo 16 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario.

2. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive che non presentano detto carattere di stabilità si considerano temporanee e si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

3. In tutti i casi di occupazione abusiva, il responsabile del procedimento, previa contestazione delle relative violazioni, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

4. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico, l'amministrazione comunale può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

Capo II -DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 27 Oggetto del Canone

1. Sono soggette al Canone di concessione/autorizzazione come determinato dagli articoli del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'amministrazione comunale.

Art. 28 Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. Le tariffe ordinarie del canone per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono determinate dalla Giunta comunale sulla base dei seguenti criteri:

- a) durata dell'occupazione;
- b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) tipologia;
- d) finalità;
- e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività

esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

3. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato. Per area di riferimento si intende la porzione di area pubblica sulla quale insistono una o più occupazioni oggetto di concessione o autorizzazione allo stesso soggetto.

4. Ai fini del calcolo di cui al comma 3 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione o autorizzazione, fermo restando che in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.

5. Nel caso in cui dal calcolo di cui al comma 4 scaturisca un'entità complessiva delle occupazioni pari o superiore a mezzo metro, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni della stessa tipologia solo nel caso in cui abbiano lo stesso coefficiente ed il totale è arrotondato al metro superiore.

7. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.

Art. 29 Classificazione del territorio comunale

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su 4 categorie tariffarie costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

Art. 30 Determinazione del canone

1. Il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo:

2. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del Canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa di base di cui al comma 826 della L. 160/2019 per il coefficiente di importanza della strada per il coefficiente moltiplicatore per specifiche tipologie di attività, per la misura dell'occupazione.

3. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del Canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera di cui al comma 827 della L. 160/2019 per il coefficiente di importanza della strada per il coefficiente moltiplicatore per specifiche tipologie di attività, per la misura dell'occupazione, per il numero dei giorni di occupazione.

4. Nel caso in cui lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del Canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3, ed il Canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.

5. abrogato

6. In deroga agli ordinari criteri di determinazione del Canone e a prescindere dalle misure di tariffa stabilite in via ordinaria, è determinato dalla Giunta comunale apposito Canone per particolari tipologie di occupazioni.

Art. 31 Occupazioni non assoggettate al canone

Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f):

Per le occupazioni di suolo pubblico:

- a) Innessi o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi
- b) Segnaletica relativa alla circolazione stradale.
- c) Orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di pertinenza privata, e le aste delle bandiere.
- d) Tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto.
- e) Occupazioni di spazi con insegne ed impianti pubblicitari.
- f) Occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchi parabolici.
- g) Occupazioni effettuate con griglie, cartelli, cannocchiali, pesapersone.
- h) Occupazioni con tavoli per raccolta di firme per referendum e/o petizioni da parte di associazioni politiche o sindacali.
- i) Occupazioni di aree cimiteriali.
- l) Occupazioni con cassette postali
- m) Occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico per il rifornimento delle merci.
- n) Occupazioni per commercio ambulante itinerante con soste inferiori a 60 minuti.
- o) Occupazioni di suolo pubblico per varie operazioni con mezzi meccanici e/o operativi, traslochi, potatura alberi, interventi di natura edile, operazioni di carico scarico ecc..., di durata non superiore a 24 ore frazionabili per un massimo di quattro giorni. Per le occupazioni di suolo pubblico che hanno una durata superiore alle 24 ore dovrà essere conteggiato l'intero periodo.
- p) Occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose.
- q) Occupazioni di aree di sosta riservate dal Comune
- r) le occupazioni con i passi carrabili realizzate da soggetti portatori di handicap deambulatorio o da suoi familiari conviventi.
- s) Accessi carrabili ai fondi agricoli. La locuzione "fondi agricoli" deve essere

interpretata nel senso che non si intende assoggettare a canone esclusivamente gli accessi ai terreni agricoli privi di unità immobiliari catastalmente ad uso abitativo.

- t) Accessi carrabili insistenti su strade poderali
- u) Passi carrabili costituiti direttamente dal Comune che risultano non utilizzabili e di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
- v) Occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, altri Comuni e loro Consorzi, enti religiosi esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, nonché da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lett. "c" del DPR n. 917 del 22.12.1986 e ss. modifiche ed integrazioni, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
- z) Occupazioni di suolo, sotto/soprasuolo inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
- aa) Occupazioni di soprasuolo realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.
- ab) Occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune.
- ac) Manifestazioni o iniziative a carattere politico, feste parrocchiali, Onlus.
- ad) Occupazioni effettuate da partiti o associazioni e finalizzate alla sola propaganda relativamente alle elezioni o referendum. Tale esclusione decorre dal giorno della convocazione dei comizi elettorali alle 24 ore precedenti il giorno delle votazioni.
- ae) Occupazioni finalizzate al completamento o al miglioramento dell'arredo urbano, nell'interesse della collettività e non individuale, senza che comportino alcun onere da parte dell'amministrazione (ad es. impianti di pubblica utilità)
- af) Occupazioni con allestimenti che comportino una valorizzazione estetica degli assi commerciali e delle aree turistiche in particolari periodi dell'anno e in occasione di specifici eventi
- ag) Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività non aventi finalità di lucro
- ah) Occupazioni collegate a manifestazioni, ritenute di rilevante interesse per la città e realizzate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.
- ai) Occupazioni di suolo pubblico effettuate dalle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 04/12/1997 n. 460. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. L'esenzione è ammessa anche per le cooperative sociali di cui alla Legge 08/11/1991 n. 381, iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio, secondo quanto stabilito dall'art. 10 del D. lgs. 460/97, che attribuisce automaticamente la qualifica di ONLUS a tali organismi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.

- al) Occupazioni di suolo pubblico effettuate in occasione di manifestazioni organizzate da società sportive. La manifestazione non deve comunque avere fini di lucro ed essere aperta al pubblico e l'accesso alla stessa degli spettatori deve essere del tutto gratuito. Tale beneficio non è comunque concedibile per le porzioni di superficie adibite esclusivamente ad attività di natura economico commerciale.
- am) Occupazioni temporanee di suolo pubblico realizzate da enti senza fini di lucro aventi finalità sociali, umanitarie, assistenziali, previdenziali, di ricerca scientifica, ricreative per iniziative patrocinata dal Comune. Tale beneficio non è comunque concedibile per le porzioni di superficie adibite esclusivamente ad attività di natura economico commerciale.
- an) Occupazioni effettuate con accessi pedonali che non abbiano il cartello di divieto di sosta e con un'apertura massima di metri 1,20
- ao) Occupazioni effettuate con stazioni di telecomunicazioni a servizio di enti o strutture pubbliche che svolgono attività di controllo e presidio di sicurezza del territorio o dei cittadini (ad esempio Polizia Locale, Protezione Civile, Polizia di Stato) gestiti con contratto di concessione specifico
- ap) Occupazioni con postazioni di ricarica di mezzi elettrici

Art. 32 Riduzioni del canone

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:

Riduzioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche:

- a. Per le occupazioni di suolo pubblico effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, culturali, religiose, filantropiche, si applica una riduzione dell'80 % del Canone dovuto per i giorni di svolgimento della manifestazione e del 100% del Canone dovuto per i giorni di montaggio e smontaggio di manufatti, impianti o comunque opere visibili, nella misura massima complessiva di numero quindici giorni. Qualora, sulla base di apposita istanza, l'autorizzazione contempli un numero di giorni di montaggio e smontaggio complessivamente superiore a quindici, a decorrere dal sedicesimo giorno, sarà dovuta la tariffa ridotta dell'80%. La manifestazione non deve comunque avere fini di lucro ed essere aperta al pubblico e l'accesso alla stessa degli spettatori deve essere del tutto gratuito. Tale beneficio non è comunque concedibile per le porzioni di superficie adibite esclusivamente ad attività di natura economico commerciale.
- b. Con riferimento alle occupazioni temporanee, in rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle 4 categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:
 - a. Fino a 18 ore – riduzione del 40%
 - b. Oltre 18 ore e fino a 24 ore – tariffa intera
 - c. Fino a 14 giorni – tariffa intera
 - d. Oltre i 14 giorni – riduzione del 50%
- c. Le riduzioni di cui alla lettera b del presente articolo non si applicano alle occupazioni effettuate da pubblici esercizi con tavoli e sedie e simili.
- d. abrogato.
- e. Con motivata deliberazione, la Giunta Comunale può accordare riduzioni del canone fino, in casi eccezionali, alla sua totale esenzione per occupazioni temporanee comportanti attività di vendita e/o somministrazione o attività di tipo pubblicitario / promozionale a rilevanza commerciale, purché ritenute di particolare e rilevante interesse pubblico. A tal fine saranno valutati, in particolare, il grado di incidenza delle finalità di pubblico interesse rispetto alle finalità

commerciali e pubblicitarie caratterizzanti l'evento, l'accessibilità dell'evento (libera o su invito o pagamento biglietto) e l'eventuale partecipazione dell'Amministrazione alla sua realizzazione.

- f. Con motivata deliberazione, la Giunta Comunale può individuare specifici spazi da destinare, in via esclusiva, a occupazioni ritenute di particolare e rilevante interesse pubblico riconoscendo una riduzione del Canone fino al 100% per tutte le tipologie.
- g. Per le occupazioni, realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante, che insistono sulla medesima area di riferimento le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.
- h. Per le occupazioni, realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita al comma 3 dell'articolo 28, le superfici sono calcolate in ragione del 100 per cento sino a 20 mq., del 33,33 per cento per la parte eccedente.
- i. Per le occupazioni effettuate con passi ed accessi carrabili il canone non è dovuto per la parte di superficie eccedente i 15 metri quadrati;
- j. È disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
- k. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo pubblico la tariffa standard è ridotta ad un quarto.

Art. 33 Maggiorazioni tariffarie

1. Il Canone può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. L'eventuale maggiorazione da applicare al Canone dovuto, è determinata con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

Art. 34 Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il Canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria di Euro 1,00.

2. In ogni caso l'ammontare del Canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore ad Euro 800,00.

3. Il Canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.

5. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Il versamento del Canone è effettuato in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 35 Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie determinata secondo il criterio di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.

3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.

4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.

Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo ed all'accesso carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta obbligatoriamente segnalato con apposito cartello.

Art. 36 Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2. Ai fini della determinazione del Canone, dalla porzione di cui sopra va detratta la parte occupata con serbatoi per la quali il Canone sarà applicato secondo le modalità di cui all'ultimo punto del presente articolo.

3. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto e va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità la tariffa standard ridotta a un quarto è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa una tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Art. 37 Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio di attività commerciali

1. Tutte le occupazioni di suolo pubblico con vetrine, carrelli espositori, banchi, pedane o altre attrezzature di servizio sono autorizzate come previsto dai regolamenti comunali vigenti in materia.

Art. 38 Pubblici esercizi

1. Per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili.

Art. 39 Stazioni Radio Base

1. Si definisce stazione radio base quel sistema di ricetrasmisione di un segnale radio dotato tipicamente di antenna a settore ricetrasmittente che serve i terminali mobili degli utenti coprendo una determinata area geografica. Essa rappresenta dunque l'infrastruttura base della telefonia cellulare usata nei radiocollegamenti delle reti mobili cellulari nell'interfaccia radio del sistema cellulare. La superficie minima di riferimento da utilizzare per il calcolo è di 25 mq per le celle e di 8 mq per le microcelle. La misurazione dell'area occupata va fatta tenendo conto non solo l'occupazione del traliccio di sostegno ma anche di tutte le strutture che ne contengono i sistemi elettronici di controllo e funzionamento.

TITOLO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI I MESSAGGI PUBBLICITARI E LE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I MEZZI PUBBLICITARI E DETERMINAZIONE DEL CANONE.

Art. 40 Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente l'installazione o collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere all'ufficio competente con le modalità stabilite dai regolamenti vigenti, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.
2. L'effettuazione di pubblicità con aeromobili e simili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, dovrà essere preventivamente autorizzata dalle competenti Autorità.
3. E' soggetta all'autorizzazione comunale anche l'attività pubblicitaria effettuata nell'ambito delle Ferrovie dello Stato, quando sia visibile o percettibile anche da vie o piazze pubbliche (art. 14, comma 4-septies, del D.L. 1 Luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni con la Legge 9 agosto 1986, n. 488).

Art. 41 Tipologie di impianti pubblicitari

1. Si intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'art. 47, comma 7, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni.
2. La tipologia e le caratteristiche degli mezzi pubblicitari da esporre nel territorio comunale e le modalità per ottenere l'installazione sono disciplinate e definiti dal Regolamento Comunale sulle Insegne, approvato con del. C.C. n. 34 del 07.11.2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 42 Il Piano generale degli impianti pubblicitari

1. Ai sensi del comma 821 della L.160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il piano generale degli impianti adottato con delibera del C.C. 145 del 19/11/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 43 Determinazione del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Limitatamente alla diffusione di messaggi pubblicitari, le località del territorio del Comune di Riccione sono suddivise in due categorie: categoria speciale e categoria normale. Appartengono alla categoria speciale le località indicate nell'allegato "B". Appartiene alla categoria normale la restante parte del territorio comunale non compresa nella categoria speciale.

2. Per la diffusione di messaggi di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera b), il Canone è determinato in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

In particolare:

- a) per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente;
- b) per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;
- c) i festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

3. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo pubblicitario, non specificato al punto successivo, che abbiano durata non superiore a mesi tre, si applica la tariffa giornaliera con un minimo di 30 giorni per mese solare o frazione di esso.

4. Si applica la tariffa giornaliera per le seguenti tipologie pubblicitarie:

- a) striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
- b) aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa la pubblicità eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;
- c) palloni frenati;
- d) apparecchi amplificatori e simili,

5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il Canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.

6. Non sono soggette al Canone le superfici inferiori a 300 cmq.

7. Il Canone è commisurato alla diffusione di messaggi pubblicitari espressa in mq.; le superfici inferiori ad 1 mq. si arrotondano per eccesso al mq. e le frazioni di esso, oltre al primo, si arrotondano a mezzo mq.

8. Le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali sono soggette al pagamento del Canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

9. Per la diffusione dei messaggi pubblicitari sono previste le seguenti maggiorazioni:

- a) alla categoria speciale, come definita dal precedente comma 1), è applicata la maggiorazione del 150%;
- b) per il periodo dal 01/06 al 08/09, in relazione ai rilevanti flussi turistici si applica la maggiorazione del 50%;
- c) qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100%;
- d) la pubblicità di cui ai commi precedenti, in base alla dimensione del mezzo, è maggiorata:
 - per le superfici superiori a mq. 1,00 fino a mq. 5,50, del 50%;
 - per le superfici superiori a mq. 5,50 e fino mq. 8,50 di un ulteriore 50%;
 - per le superfici superiore a mq. 8,50, di un ulteriore del 100% della tariffa di cui al punto 1.

Le maggiorazioni, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa ordinaria, mentre le riduzioni non sono cumulabili.

10. La misura complessiva del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'art. 1, comma 826, della Legge 160/2019, alla quale si applicano i

coefficienti moltiplicatori deliberati, oltre alle maggiorazioni e riduzioni dettate dal presente regolamento, moltiplicata per i mq.

11. Le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del Canone in base alla tariffa standard di cui all'art. 1, comma 827, della Legge 160/2019, alla quale si applicano i coefficienti moltiplicatori deliberati, oltre alle maggiorazioni e riduzioni dettate dal presente regolamento, moltiplicata per i mq. e per i relativi giorni di diffusione.

12. Ai fini della determinazione del Canone per il servizio di affissioni si rimanda al successivo art. 54.

Art. 44 Riduzioni per le diffusioni di messaggi pubblicitari.

1. Ai fini della determinazione del Canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari si applica la riduzione alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, di eventi e manifestazioni di promozione turistica del territorio;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- d) per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con enti pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune, a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati.

2. L'Amministrazione Comunale, nell'intento di promuovere il miglioramento del decoro urbano e dell'impatto visivo di edifici degradati, potrà consentire l'installazione sulle pareti dei fabbricati di impianti di pubblicità visiva secondo progetti specifici. Tali progetti devono essere approvati in conformità alle disposizioni vigenti.

3. Nell'autorizzare tali progetti, l'Amministrazione Comunale, può deliberare agevolazioni sul canone su tutto il periodo interessato dalla esposizione pubblicitaria, derogando le tariffe fissate dal presente regolamento.

Art. 45 Esenzioni dal Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Sono esenti dal Canone:

- a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
-fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

- fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, legru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

CAPO II –PROCEDURE.

Art. 46 Autorizzazione per la diffusione dei mezzi pubblicitari.

1. La collocazione dei mezzi pubblicitari ed i relativi impianti lungo le strade o in vista di esse, installate in luoghi privati e in luoghi aperti al pubblico, fatta eccezione per gli impianti di proprietà comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni dell'art. 23 del D. Lgs. 285/1992, (Codice della Strada), che attribuisce la competenza per l'autorizzazione all'ente proprietario della strada e per l'interno dei centri.
2. L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente l'installazione o collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità stabilite dall'apposito Regolamento Comunale sulle Insegne, approvato con del. C.C. n. 34 del 07.11.2016 e successive modifiche ed integrazioni, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.

Art. 47 Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo dell'art. 1 comma 835 della Legge 160/2019.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata, ovvero con altri metodi telematici che garantiscano l'identità del dichiarante. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro la data di scadenza dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art. 48 Dichiarazione per mezzi pubblicitari relative a particolari fattispecie

1. Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel precedente art. 21 è stabilita la presentazione dell'apposita dichiarazione, di cui alla lettera e) del comma 821, dell'art. 1, della Legge 160/2019, su modello predisposto dall'ufficio competente.

2. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del Canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale addetto alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

3. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

4. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso, relativamente all'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del Canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

5. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq., non sono soggetti alla presentazione della dichiarazione. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a mezzo mq. è prevista la presentazione della dichiarazione e il contestuale versamento del Canone; qualora, invece, siano di superficie superiore a mezzo mq. è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

6. Per la pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) è prevista la dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del Canone, ove non esente.

7. Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari e "camion vela":

- sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada DPR 495/1992;
- per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela e i veicoli omologati come auto pubblicitarie, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità.

8. Pubblicità realizzata su carrelli supermercati, fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria

CAPO III LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 49 Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente capo, si intendono impianti pubblicitari non solo quelli così definiti nell'art. 47, comma 7, del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni definiti dall'art. 12 del Piano generale degli impianti approvato con deliberazione di C.C. n. 145 del 19/11/1997 e ss.mm.ii..

2. La tipologia e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da collocare nel territorio comunale e le modalità per l'installazione sono disciplinate dal Piano generale di affissione approvato con delibera CC 145 del 19/11/1997 e dal Regolamento comunale delle insegne approvato con del. C.C. n. 34 del 07.11.2016 e ss. mm.ii.

Art. 50 Gestione del servizio

1. Il Canone di cui al presente Regolamento è applicato anche al servizio di pubbliche affissioni per garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche, nonché con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano, e precisamente:

- a) Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire l'affissione di comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica;
- b) il servizio gestisce, altresì, le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'ambito dell'esercizio di attività economiche.

Art. 51 Impianti per affissioni dirette

1. Nel rispetto del Piano generale degli impianti, il Comune può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica procedura di gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti per l'affissione di manifesti esimili.

2. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo Canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto: modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione, ecc.

Art. 52 Superfici

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il trenta per cento (30%) alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e per il settanta per cento (70%) alle affissioni di natura commerciale.

2. La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette non può superare il trenta per cento (30%) della superficie degli impianti pubblici di cui al comma 1.

Art. 53 Richiesta del servizio

1. Per l'effettuazione del servizio, il Canone è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto; il pagamento deve essere effettuato prima della data di uscita prenotata.

2. Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare, all'ufficio comunale competente, apposita richiesta scritta, con l'indicazione dei dati del committente (nome e cognome o ragione sociale, domicilio fiscale, codice fiscale), del numero e formato dei manifesti, titolo del manifesto, data di inizio, e comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo Canone prima o contestualmente alla consegna

dei manifesti da affiggere. L'accettazione della richiesta e' subordinata alla verifica della disponibilità degli spazi.

3. Le commissioni di manifesti formato cm. 70x100, non possono contenere richieste di affissione che superino la durata di giorni 10. In tutti i casi, l'affissione per lo stesso tipo di manifesto non può essere ripetuta per oltre tre volte consecutive sulle stesse plance.

4. I manifesti formato cm. 100x140, cm. 140x200 e cm. 200x140 e cm. 600X300 vengono affissi con decorrenza dal giorno 1 fino al giorno 15 e dal giorno 16 fino a fine mese, per ogni mese. Se il giorno 1 o il giorno 16 sono festivi o prefestivi la data di inizio affissione viene spostata al primo giorno non festivo, ferma restando la data di fine esposizione precedentemente indicata. In tutti i casi, l'affissione per lo stesso tipo di manifesto non può essere ripetuta per più di due volte consecutive sulle stesse plance.

5. I manifesti con misura inferiore da cm. 70X100 o multiplo di esso non vengono accettati per la pubblica affissione ad eccezione dei manifesti funebri per i quali è consentito il formato cm. 70X50 od altri formati da concordarsi con l'Amministrazione, che provvederà a formalizzare l'accordo con apposito atto.

Art. 54 Tariffe e maggiorazioni.

1. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è determinata in base a quella giornaliera di cui all'art. 1, comma 827, della Legge 160/2019, come risultante dai coefficienti deliberati, oltre alle maggiorazioni e/o riduzioni dettate dal presente regolamento.

2. Il Canone per il servizio di affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da n. 8 a n. 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre n. 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%. Per il periodo dal 01/06 al 08/09, in relazione ai rilevanti flussi turistici si applica la maggiorazione del 50%;

3. Il Canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi indicati dal committente stesso.

Art. 55 Riduzione del Canone delle affissioni

1. La riduzione del Canone sulle servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:

- a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione.
- b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali.
- d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) gli annunci mortuari.

Art. 56 Esenzioni del canone di affissioni

1. L'esenzione dal Canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;

e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

f) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. Si considerano esenti, i manifesti che, pur riportando anche l'indicazione di soggetti privati, in quanto finanziatori, riguardano le attività istituzionali del Comune e sempreché l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo, ed i manifesti non contengano marchi pubblicitari.

Art. 57 Modalità per il servizio di affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento del relativo Canone. Le richieste ricevute per corrispondenza o posta elettronica verranno considerate pervenute successivamente a quelle presentate direttamente allo sportello nel medesimo giorno. I manifesti devono essere consegnati all'ufficio competente, nell'orario di apertura al pubblico, a cura del committente almeno tre giorni lavorativi prima della data prenotata per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata, fermo restando invece la data di fine esposizione prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del Canone dovuto.

2. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione al committente.

3. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate.

5. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

6. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.

7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Ai fini della determinazione dei diritti di affissione non vengono considerate all'interno del manifesto le superfici inferiori a 300 cmq complessivi, relative a eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale.

9. Il Funzionario responsabile, con propria disposizione, stabilisce i quantitativi massimi distinti per formato che possono essere richiesti in ogni commissione.

10. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni. La richiesta di apposizione di una striscia contestualmente all'affissione di un manifesto è assoggettata al pagamento del diritto pari alla tariffa prevista per i primi 10 giorni, senza applicazione delle maggiorazioni eventualmente previste.

11. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non aventi contenuto commerciale durante l'orario di servizio qualora la richiesta ed il materiale pervengano all'ufficio comunale entro le ore 10, con una maggiorazione del canone 10% con un minimo di 30 euro.

12. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati all'ufficio competente non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

13. I manifesti costituiti da più di 4 fogli devono essere accompagnati da uno schema di composizione con riferimenti numerici progressivi da sinistra a destra e dall'alto in basso dei singoli pezzi che lo compongono.

14. I manifesti dovranno essere esclusivamente di materiale cartaceo e comunque di tipologia che necessiti delle normali tecniche operative di affissione, con l'esclusione dell'utilizzo di colle speciali a particolare tenuta.

15. Il servizio festivo o in orario notturno viene garantito esclusivamente per i manifesti di natura istituzionale con carattere di effettiva urgenza.

16. Per motivate e comprovate esigenze di servizio dovute a pubbliche esigenze non programmabili o prevedibili, possono essere limitati sia i quantitativi di manifesti che i periodi di durata delle affissioni.

17. Le affissioni su impianti bifacciali vengono effettuate su entrambi i lati per lo stesso numero e tipo di manifesti.

18. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale, così come le eccedenze di qualsiasi natura, se non ritirati dal committente entro 20 giorni dalla consegna vengono distrutti senza ulteriore avviso.1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento del relativo canone.

19. Il Comune può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, gli annunci funebri, previa accettazione sottoscritta da parte dei medesimi di attenersi alle seguenti condizioni:

- a) devono essere affissi solo fogli di dimensioni 70 cm di larghezza e 50 cm di altezza e solo all'interno dello spazio delimitato dalla struttura delle plance. Al fine di mantenere gli impianti in uno stato conservativo consono alla funzione e al decoro pubblico, le imprese di pompe funebri dovranno avere cura di rimuovere e raccogliere ove caduto, il materiale che risulti deteriorato e che renda difficile l'affissione;
- b) è vietato togliere o coprire gli annunci delle altre imprese, ove non fossero scaduti i termini di affissione;
- c) gli annunci funebri non possono essere coperti fino al giorno del funerale compreso;
- d) gli annunci di ringraziamento devono essere affissi contestualmente alla defissione del corrispondente annuncio funebre e sul medesimo spazio; devono essere rimossi entro tre giorni dalla data di celebrazione del funerale;
- e) gli annunci affissi ad esequie avvenute non possono restare esposti per più di tre giorni.
- f) i manifesti di anniversari, ricorrenze, ringraziamenti con o senza data di celebrazione non possono essere affissi prima di tre giorni dalla ricorrenza e possono essere coperti il giorno successivo ad essa. Gli annunci di decesso restano in esposizione fino al giorno della celebrazione e possono essere coperti

dal giorno successivo. Qualora non riportino la data della celebrazione la durata di affissione è pari a 3 giorni;

- g) I manifesti mortuari non dovranno mai ricoprire altro tipo di manifesti, anche a carattere commerciale, ancora in vigenza di affissione;
- h) Per l'effettuazione delle affissioni di annunci funebri e di ringraziamento è dovuto il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni. Le Imprese di pompe funebri che affiggono direttamente i manifesti debbono provvedere a denunciare l'affissione all'ufficio affissioni provvedendo al pagamento dei diritti dovuti prima di procedere all'affissione del manifesto;
- i) Per le affissioni degli annunci mortuari relativi a decessi avutisi nella giornata prefestiva o festiva, le agenzie funebri devono provvedere nel primo giorno feriale successivo a denunciare l'affissione, provvedendo al pagamento dei diritti dovuti con esclusione della maggiorazione di cui al comma 9 dell'art. 22 del D.Lgs 507/93
- j) Gli spazi dedicati all'affissione degli annunci funebri e dei ringraziamenti sono indicati nell'apposito elenco "Allegato C" che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento

TITOLO IV - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI –NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 58 Sanzioni, indennità e penalità

1. Sulle somme omesse o parzialmente versate si applica la sanzione del 30% del canone, mentre per le somme tardivamente versate si applica la sanzione del 15%; è data possibilità al soggetto passivo di ravvedersi per l'omesso o parziale versamento tramite l'auto-applicazione, al momento del versamento, della sanzione pari al 10% dell'importo del Canone dovuto, qualora la violazione non sia già stata constatata e, comunque, non abbiano avuto inizio ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.

2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari e per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%.

3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per quella difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, nonché per le occupazioni abusive ovvero per quelle difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del 100% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

6. L'ente procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo Canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale

7. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

8. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con provvedimento dell'organo accertatore, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, del Canone o dell'indennità, nonché dell'ammontare delle relative sanzioni accessorie ed interessi; nel medesimo provvedimento deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una congrua cauzione stabilita nel provvedimento stesso.

9- La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del Canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del Canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Art. 59 Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del DPR 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Art. 60 Norme transitorie e finali

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816, dell'art. 1, L. 160/2019, in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono confermate con il semplice pagamento del Canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa, se non in contrasto con le disposizioni del presente regolamento. Per quelle in contrasto o non rinnovate tempestivamente, purché regolarmente autorizzate/concesse, potranno essere mantenute in opera fino al relativo nuovo titolo autorizzatorio o altra data comunicata dall'ufficio competente.

2. Nelle more di attivazione del sistema gestionale del Canone disciplinato dal presente regolamento, i versamenti riferiti alle autorizzazioni ed alle concessioni richieste dal 01/01/2021 potranno essere eseguiti successivamente al rilascio, entro la data indicata dall'ufficio competente nell'invito al pagamento.

3. In sede di prima applicazione, il termine per il versamento del Canone relativo all'anno 2021 e' il 30/06/2021. Qualora l'importo del Canone annuo riferito alla diffusione di messaggi pubblicitari sia superiore a euro 1.500 o l'importo del Canone per le occupazioni permanenti sia superiore ad euro 300, quindi suddivisibili in rate, secondo le modalità previste al precedente art. 7, la prima rata dovrà essere versata al 30/06/2021.

4. Dal 01/01/2021, i regolamenti comunali disciplinanti i prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'art. 1, L. 160/2019, rimangono in vigore per la definizione delle posizioni precedenti in relazione ai procedimenti di liquidazione, accertamento e riscossione.

5. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia. E' disapplicata ogni altra disposizione, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quella del presente Regolamento.

5. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 e conferma, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel precedente "Regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria del Canone unico e del Canone di concessione mercatale, ai sensi della L. 160/2019".

PARTE B)

CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Art. 1 Disposizioni generali

1. Il presente titolo disciplina i criteri di applicazione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Ai fini dell'applicazione del Canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il Canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il Canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 2 Presupposto del Canone

1. Il Canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Art. 3 Soggetto passivo

1. Il Canone è dovuto al Comune dal titolare del provvedimento di concessione di posteggio o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dal provvedimento di concessione medesimo o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Nell'ipotesi di affitto della concessione di posteggio, il proprietario dell'azienda è coobbligato in solido al pagamento del Canone.
3. Per le occupazioni permanenti o che si svolgono per tutto l'arco temporale dell'anno, nell'ipotesi di subentro nella concessione di posteggio oltre il termine del 31 gennaio, il canone per l'annualità di riferimento, fermo restando gli obblighi di natura privatistica sussistenti tra le parti, dovrà essere corrisposto per intero dal concessionario dante causa; per le occupazioni temporanee e/o stagionali, nell'ipotesi di subentro oltre il termine del 31 marzo, il canone - come sopra indicato - dovrà essere corrisposto per intero dal concessionario dante causa.
4. Qualora i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi (perché non assegnati o per assenza del concessionario) gli operatori che li occupano, purché ne abbiano titolo, secondo i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti, sono tenuti al pagamento del Canone dovuto per tale tipologia di occupazione.

Art. 4 Rilascio delle concessioni e autorizzazioni

1. Per il rilascio dei titoli abilitativi all'esercizio del commercio su area pubblica si rinvia al Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche e al quadro normativo e regolamentare vigente in materia.

Art. 5 Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza concessione/autorizzazione sono considerate abusive.
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a. difformi dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione/autorizzazione;
 - b. che si protraggono oltre il termine di scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione.
3. Alle occupazioni abusive sia permanenti che temporanee si applica un'indennità pari al Canone maggiorato del 50%.

Art. 6 Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata non è inferiore all'anno.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata è inferiore all'anno.
4. Le occupazioni abusive realizzate con manufatti ed impianti di carattere stabile sono considerate permanenti. Le occupazioni abusive di carattere temporaneo si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.

Art. 7 Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera, in base alla quale si applica il canone, è quella indicata nell'art. 1, commi 841 e 842 della Legge 160/2019.
La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla base degli elementi di seguito indicati:
 - a. classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b. entità dell'occupazione, espressa in mq. con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c. durata dell'occupazione;
 - d. valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. I coefficienti di cui sopra e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 8 Criteri di determinazione del Canone

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie.

2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30% sul Canone complessivamente determinato, ai sensi del periodo precedente.

3. abrogato.

4. Il canone è determinato sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato

5. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee, le frazioni inferiori al metro quadrato sono arrotondate al metro quadrato superiore.

Art. 9 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del presente Regolamento.

Art. 10 Agevolazioni ed esenzioni

1. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

2. abrogato.

3. Il Canone non è dovuto per il commercio ambulante itinerante limitatamente alle soste occasionali effettuate lungo il percorso di vendita e non preventivamente individuate ed autorizzate.

4. Per le occupazioni realizzate da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la riduzione è dell'40%.

Art. 11 Versamento del Canone

1. Il versamento del Canone è effettuato secondo le seguenti modalità:

Occupazioni permanenti :

- nell'ipotesi di nuova concessione o di rilascio di concessione con variazione della consistenza dell'occupazione tale da determinare un maggior importo del Canone, il pagamento dovrà essere eseguito in unica soluzione all'atto del ritiro della concessione, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Il versamento dovrà, comunque, essere effettuato prima dell'inizio previsto per l'occupazione;

- per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del Canone va effettuato in unica soluzione entro la scadenza del 31 gennaio dell'anno di riferimento;

- per importi superiori ad euro 300,00 è, tuttavia, ammessa la possibilità del versamento rateale secondo le seguenti modalità:

a. per le occupazioni sorte in corso d'anno, in un numero di massimo 4 rate di eguale importo da corrispondere la prima all'atto del ritiro della concessione, comunque, prima dell'inizio previsto per l'occupazione, e le altre, a seconda della data di inizio dell'occupazione stessa, entro il 30/04, il 31/07 e il 31/10;

b. per le occupazioni riferite alle annualità successive, in un numero di 4 rate scadenti la prima entro il 31/01, la seconda entro il 30/04, la terza entro il 31/07 e la quarta entro il 31/10;

- c. per le occupazioni scadenti in corso d'anno, in un numero di massimo 4 rate di eguale importo da corrispondere, la prima entro il 31/01, la seconda entro il 30/04, la terza entro il 31/07 e la quarta entro il 31/10 a seconda della durata della concessione nell'anno.

Occupazioni temporanee :

- il pagamento del Canone va effettuato in unica soluzione anticipatamente all'atto di ritiro della concessione, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Il versamento dovrà, comunque, essere effettuato prima dell'inizio previsto per l'occupazione.
- per le occupazioni derivanti da concessioni di posteggio pluriennale (che si ripetono automaticamente, poiché effettuate in alcuni giorni fissi della settimana, il pagamento dovrà essere effettuato, in unica soluzione, entro il 31/01 relativamente alle occupazioni che si svolgono per tutto l'arco temporale dell'anno ed entro la data di inizio dell'occupazione per le concessioni relative ai posteggi di carattere stagionale di durata inferiore all'anno;
- è ammessa, tuttavia, la possibilità di pagamento rateale per importi superiori a quelli indicati nella lettera a) del presente articolo con le seguenti modalità:
 - a. per le occupazioni sorte in corso d'anno, in n. 2 rate di eguale importo da corrispondere la prima in via anticipata rispetto al ritiro della concessione, comunque, prima dell'inizio previsto per l'occupazione e la seconda entro il giorno in cui termina l'occupazione stessa;
 - b. per le occupazioni derivanti da concessioni di posteggio pluriennale effettuate per tutto l'arco temporale dell'anno, in n. 4 rate d'eguale importo aventi le medesime scadenze previste per quelle permanenti relativamente alle annualità successive alla prima;
 - c. per le occupazioni derivanti da concessioni di posteggio pluriennale aventi carattere stagionale di durata inferiore all'anno, in n. 2 rate di uguale importo da corrispondere la prima entro la data di inizio occupazione e la seconda entro il giorno di scadenza dell'occupazione stessa.

2. In ogni caso, qualora la data di scadenza prevista per il pagamento dell'intero o di una rata cada in un giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

3. I suddetti termini di versamento possono essere sospesi o differiti con delibera di Giunta comunale in caso di motivata necessità e/o urgenza.

4. Non si procederà a richiedere il versamento del Canone permanente per importi pari o inferiori a euro 10,00; non si procederà a richiedere il versamento del Canone temporaneo per importi pari o inferiori a euro 2,00.

Art. 12 Accertamento e riscossione coattiva

1. Il Comune provvede, nell'ambito della propria attività di verifica ed accertamento, al recupero dei canoni non versati alle scadenze previste e all'applicazione delle indennità per le occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo, ai sensi della Legge 160/2019.

2. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al DPR 602/1973 o ingiunzione fiscale, di cui al RD 639/1910 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge 160/2019 ess.mm.ii..

3. Si applicano le procedure di cui all'art. 19 e ss.mm.ii. del vigente Regolamento generale sulle Entrate.

Art. 13 Rimborsi

1. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Amministrazione comunale, le somme o le maggiori somme versate e non dovute nel termine di 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al tasso previsto dal regolamento generale delle entrate, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
3. Non si procederà al rimborso di somme, al netto degli interessi maturati, pari od inferiori a 10,00 Euro.

Art. 14 Sanzioni

1. Sulle somme omesse o parzialmente versate si applica la sanzione del 30% del canone, mentre per le somme tardivamente versate si applica la sanzione del 15%; è data possibilità al soggetto passivo di ravvedersi tramite l'auto-applicazione, al momento del versamento, della sanzione pari al 10% dell'importo del Canone dovuto, qualora la violazione non sia già stata constatata e, comunque, non abbiano avuto inizio ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.
2. Per le occupazioni abusive ovvero per quelle difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del 100% dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al precedente art. 5, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Art. 15 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del Canone restano riservate al foro di Rimini.

Art. 16 Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del Canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

Art. 17 Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.